

LA NOZIONE DI RIFIUTO NEL T.U. AMBIENTE

di Giuseppe Pettenati

La parte quarta del D. Lgs 3 Aprile 2006, n.152 ha fortemente inciso sulla legislazione in materia di rifiuti, abrogando il *D.lgs 5 Febbraio 1997, n. 22 (Decreto Ronchi)* e ridisegnandone in più punti la disciplina.

Nozione da sempre controversa, con *l'art. 183, coma 1, lett. a) del suddetto Decreto*, riprendendo la nozione comunitaria- si definisce *rifiuto*:

“ qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta di cui al presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi”¹

La definizione di rifiuto, dunque, si connota per un duplice criterio:

- *uno oggettivo*: sostanza che rientra nell'Allegato A;
- *uno soggettivo*: sostanza di cui il detentore se ne disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsene;

I rifiuti vengono catalogati in base al codice Cer (*Catalogo Europeo dei Rifiuti*). Entrato in vigore il 1° Gennaio 2002, è articolato in 20 capitoli, in base al settore di provenienza del rifiuto. E' costituito da sei numeri: la prima coppia di numeri rappresenta il processo industriale generatore del rifiuto; la seconda coppia lo specifico ciclo produttivo; la terza coppia la singola tipologia di rifiuto. I rifiuti pericolosi sono resi contrassegnati da un asterisco.

Sempre per quanto riguarda la definizione di rifiuto, il Decreto definisce anche i sottoprodotti e introduce una norma “ricognitiva” sul concetto di materia prima secondaria.²

La prassi tecnica insegna che per identificare una sostanza od oggetto quale rifiuto, occorre:

1. domandarsi in che cosa consistente;
2. perché è venuto meno l'uso;
3. quando è avvenuto il passaggio da bene a rifiuto;
4. in quale luogo;
5. chi è stato l'ultimo detentore.

¹ *Nella nuova direttiva 2008/98/CE del 19 Novembre 2008 relativa ai rifiuti, ex art.3, punto 1, si legge “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi”.*

² Su tali definizioni si rimanda ex art. 181-bis per le materie prime seconde ed agli specifici dm 5/2/98, 161/2002, nonché alla nuova direttiva 2008/98/CE del 19 Novembre 2008 relativa ai rifiuti, ex art. 5 (sottoprodotto) ed ex 6 (cessazione di rifiuto)

I rifiuti sono classificati in base all'origine in urbani e speciali. In base alle caratteristiche di pericolosità in pericolosi e non pericolosi ³

La gestione del rifiuto- coerentemente con il Ronchi- è qualificata attività di pubblico interesse, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

Essa è ispirata ai principi di precauzione, prevenzione, proporzionalità, responsabilità, cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nell'uso e consumo di beni che producono rifiuti e deve essere effettuata secondo efficacia, efficienza, economicità, trasparenza.

La gestione del rifiuto è costituita da più fasi:

- *la raccolta*, ovvero l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- *il trasporto*;
- *il recupero*, ovvero le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, chimici, termici o biologici (ad esempio, Cdr); (*cfr. allegato "C" e sono contraddistinte dalla lettera "R"*);
- *lo smaltimento*, ovvero ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale od un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta (ad esempio Discarica- D.lgs n. 36/03- , Incenerimento) (*cfr. allegato "B" e sono contraddistinti dalla lettera "D"*)

Il deposito temporaneo non è una operazione di gestione rifiuto, dunque non necessita di autorizzazione.

Il deposito di rifiuti (*stoccaggio*) può assumere le forme di *deposito preliminare*, per l'avviamento alle operazioni di smaltimento (D15); *messa in riserva*, per l'avviamento alle operazioni di recupero (R13)

Sono soggetti a particolare gestione:

- a) gli elettrici ed elettronici;
- b) i sanitari;
- c) i veicoli fuori uso;
- d) i beni e prodotti contenenti amianto.

Particolari disposizioni sono dettate anche per la raccolta dei pneumatici fuori uso, dei rifiuti da CDR e CDRr-q, da attività di manutenzione infrastrutture, da prodotti dalle navi e residui di carico.

Al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento di taluni rifiuti, è previsto l'istituto del Consorzio Nazionale tra gli operatori della filiera specifica:

- per gli oli e grassi vegetali ed animali esausti;
- riciclaggio dei beni in polietilene (*cfr. Consorzio Polieco*);
- raccolta e trattamento batterie al piombo esauste (*cfr. Cobat e d.lgs n. 188/08*);
- gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati.

³ Cfr. art. 184 T.U.Ambiente

Quanto sopra per introdurre alla tematica del rifiuto; tanti i profili d'approfondire (le autorizzazioni, gli adempimenti amministrativi, la normativa tecnica), specie alla luce del recepimento della nuova direttiva sui rifiuti.